



## COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

Ai Responsabili di Settore  
Ai Componenti la Giunta Comunale  
Al Revisore dei Conti  
Alle RSU ed OO.SS.

SEDE

### CIRCOLARE 3/2018

**OGGETTO: La verifica degli inadempimenti preventiva rispetto ai pagamenti: novità dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017 )**

La legge di bilancio 2018 ha introdotto delle importanti novità nella verifica preventiva che gli enti locali devono effettuare prima di attivare qualsiasi pagamento.

Lo scopo della odierna circolare è quello di fornire un quadro generale procedere all'analisi delle novità recate dalla legge di bilancio 2018, riassumendo inizialmente le caratteristiche della verifica introdotta dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

#### VERIFICA INADEMPIMENTI

Come noto, l'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ha disposto che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento superiore a € 10.000,00 a qualunque titolo, debbano verificare se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle esattoriali.

In caso di inadempienza, la pubblica amministrazione deve sospendere le procedure di pagamento e informarne l'agente della riscossione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha altresì emanato il decreto 18/01/2008, n. 40 per l'attuazione della verifica preventiva in oggetto.

Ancora, il MEF, con la propria circolare n. 22 del 29/07/2008 (anche le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 29/2009 e n. 27/2011), ha fornito le modalità operative per la verifica in esame. La circolare MEF n. 22/2008 specificava che la soglia di € 10.000,00 necessaria per la verifica dei soggetti inadempienti dovesse essere considerata al lordo dell'IVA.

#### PAGAMENTI ESCLUSI DALLA VERIFICA PREVENTIVA

Come indicato dalla circolare MEF n. 22/2008, la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 non deve essere effettuata, anche qualora l'importo superi € 10.000,00, tra l'altro:

- per il versamento di tributi;
- per il versamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- per il pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico, nonché per fronteggiare situazioni di calamità;
- per il versamento di sussidi e provvidenze per il sostentamento;
- per il pagamento di progetti aventi scopo umanitario;
- per i pagamenti a favore di soggetti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, e altre pubbliche amministrazioni), ricompresi nell'elenco annuale disposto dall'ISTAT;
- per i pagamenti a favore di società a totale partecipazione pubblica diretta;
- per i pagamenti delle somme attinenti all'ammortamento di mutui (quota capitale e quota interessi) a favore della Cassa depositi e prestiti e di altre banche.

Dall'elenco delle esclusioni sopra indicato, si nota invece **l'inclusione del pagamento degli stipendi**: la circolare RGS n. 22/2008 precisa però che la verifica per gli inadempimenti relativamente agli stipendi debba riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

## **DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELL'IMPORTO DA PAGARE**

La citata circolare RGS n. 22/2008 ha precisato come la pubblica amministrazione, che deve procedere ai pagamenti, debba verificare che il beneficiario dei versamenti della PA non abbia attuato un artificioso frazionamento dei pagamenti a suo favore, allo scopo di eludere il disposto dell'art. 48-bis in esame.

## **CARTELLE PER LE QUALI È STATO PRESENTATO RICORSO**

Nel caso in cui il giudice non abbia provveduto a disporre la sospensione della cartella, l'ente locale deve comunque provvedere alla verifica preventiva prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Tuttavia, la RGS precisa che, in caso di deposito di una sentenza favorevole al contribuente, la verifica preventiva non vada effettuata.

## **CARTELLE RATEIZZATE**

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata rateizzata, l'ente locale deve comunque provvedere alla verifica preventiva prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, limitatamente però alle rate in scadenza.

## **PAGAMENTI CONSEGUENTI A CESSIONI DEL CREDITO**

La citata circolare RGS n. 22/2008 ha altresì precisato come la pubblica amministrazione che deve procedere ai pagamenti, in caso di cessione del credito, debba effettuare la verifica preventiva delle inadempienze nei confronti del cedente, a nulla rilevando se la cessione sia stata effettuata pro-solvendo o pro-soluto.

## **PROCEDURE CONCURSUALI**

In caso di procedure concorsuali, la RGS ritiene non applicabile l'art. 48-bis in esame per i soggetti coinvolti nelle procedure stesse.

## **PAGAMENTI A FAVORE DI SOGGETTI ESTERI**

La RGS ritiene che, nel caso in cui il beneficiario abbia un codice fiscale in Italia, l'ente locale debba comunque effettuare la verifica preventiva per le inadempienze.

## **PAGAMENTI EFFETTUATI IN PARTITA DI GIRO**

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato come partita di giro, l'ente locale non deve effettuare la verifica preventiva per le inadempienze: in caso di sospensione del pagamento, si potrebbero recare dei pregiudizi agli enti a favore dei quali l'ente locale sta procedendo alla trattenuta da riversare poi al reale soggetto beneficiario.

## **SPLIT PAYMENT**

Come noto, dal 2015 è stato introdotto nell'ordinamento contabile e fiscale il meccanismo della scissione dei pagamenti (il cosiddetto *split payment*), previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, applicabile, dopo il DL n. 50/2017, anche alle fatture dei professionisti soggette a ritenuta d'acconto.

In ossequio agli obblighi imposti dalla scissione dei pagamenti, per le fatture emesse a favore delle pubbliche amministrazioni, la PA effettua il pagamento al fornitore per l'importo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Dunque, a seguito dell'introduzione dello *split payment* l'effettivo credito vantato dal fornitore nei confronti della PA risulta essere pari all'importo della fattura al netto dell'IVA. Proprio in considerazione di questo aspetto, la circolare n. 15/E del 13/04/2015 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che dal 2015 la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 debba essere effettuata qualora il pagamento a favore del beneficiario risulti superiore a € 10.000, IVA esclusa.

Facendo seguito alle disposizioni recate dalla circolare n. 15/E/2015 dell'Agenzia delle entrate, si ritiene che, anche per quanto riguarda le fatture soggette al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*) di cui all'art. 17, comma 5, e comma 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/1972, la verifica prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 debba essere effettuata qualora il pagamento a favore del beneficiario risulti superiore a € 10.000, IVA esclusa.

## **CORRISPETTIVI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO**

Come indicato dalla circolare MEF n. 22/2008, nel caso di pagamento di somme soggette a ritenute fiscali alla fonte (per esempio, il pagamento di fatture di professionisti, che prevede l'applicazione della ritenuta fiscale codice 104E, ovvero il versamento di contributi alle imprese, al quale applicare la ritenuta fiscale codice 106E), la soglia di € 10.000 prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 vada riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute.

## **LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018**

Il comma 986 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 dispone, **a decorrere dal 1° marzo 2018**, delle rilevanti modifiche alla disciplina in oggetto:

- la verifica delle inadempienze deve essere effettuata dalle PA prima di effettuare **un pagamento superiore ad € 5.000,00** e non più ad € 10.000,00;
- in caso di inadempienza riscontrata, la PA sospende il pagamento, in attesa di comunicazioni da parte dell'agente della riscossione, **per i 60 giorni successivi** (non più per i 30 giorni successivi).

La presente circolare sarà pubblicata nella sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  
SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Fabiana Lucadamo

